

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Bilanci. Tornano di attualità le operazioni di copertura per sostenere finanziariamente le società partecipate in crisi

Rinuncia ai crediti con sostitutiva

L'obiettivo è evitare la tassazione della sopravvenienza se il valore fiscale è pari al contabile

Luca Gaiani

Rinuncia ai crediti dei soci con dichiarazione sostitutiva anche se il costo fiscale coincide con il valore nominale. Le società che ottengono la remissione di debiti devono richiedere ai soci la comunicazione del valore fiscale del credito rinunciato, per verificare l'eventuale importo da assoggettare a tassazione a norma dell'articolo 88, comma 2-bis, del Tuir in vigore dal 1° gennaio 2016. In mancanza di dichiarazione, il valore si intende pari a zero e tutta la rinuncia genera una sopravvenienza attiva.

Rinunce ai crediti

Con l'avvio del periodo dedicato alla chiusura dei bilanci, tornano di attualità le operazioni di copertura delle perdite o di ricapitalizzazione che i soci sono chiamati ad effettuare per sostenere finanziariamente le proprie partecipate in crisi. Come chiarito dal documento Oic 28, la rinuncia al credito (sia finanziario che commerciale) va rilevata contabilmente nel patrimonio netto della debitrice utilizzando una apposita voce delle altre riserve. Dal punto di vista fiscale, pur in assenza di transito dal conto economico, il venir meno di debiti può generare sopravvenienze attive ai sensi dell'articolo 88 del Tuir. L'articolo 13 del decreto legislativo 147/2015 ha modificato radicalmente il regime di queste sopravvenienze, stabilendo (nuovo comma 4-bis dell'articolo 88 del Tuir) l'imponibilità, in capo alla partecipata, delle rinunce ai crediti effettuate dai soci per l'importo che eccede il valore fiscale del credito. La norma, che ha effetto dall'esercizio 2016 e dunque interessa rinunce effettuate a partire dal 1° gennaio scorso, intende colpire i salti di imposta che potevano verificarsi,

in forza del regime precedente, quando il socio, generalmente nell'ambito di operazioni di sostegno finanziario alla partecipata in crisi, acquisisce il credito da terzi ad un corrispettivo inferiore al valore nominale, procedendo poi alla rinuncia. Si pensi al caso di una Srl Alfa, con un debito di mille euro verso una banca. Tizio, socio di Alfa, acquista il credito dalla banca pagando un prezzo di 400 e opera la rinuncia per ricapitalizzare la partecipata. Fino al 2015, se da un lato la banca rilevava una perdita su crediti deducibile per

IN ASSENZA DEL MODELLO

In mancanza di dichiarazione di rinuncia viene assoggettata integralmente a prelievo

600, dall'altro né il socio né la partecipata Alfa dovevano assoggettare alcun importo a tassazione

Valore fiscale del credito

Con la nuova norma, invece, la società debitrice Alfa dovrà tassare la differenza tra costo fiscale e valore nominale e dunque un importo pari a 600 (1.000-400) esattamente corrispondente a quello dedotto dalla banca cedente. Per garantire la corretta applicazione della disposizione, l'articolo 88 del Tuir stabilisce che il valore fiscale del credito deve essere comunicato dal socio alla partecipata all'atto della rinuncia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in mancanza di tale dichiarazione, il costo fiscale si assume pari a zero con l'integrale tassazione della rinuncia in capo alla debitrice. Un analogo regime è previsto per i crediti dei soci che

vengono convertiti in partecipazioni. L'onere di acquisire la comunicazione riguardante il costo fiscale del credito è previsto in ogni caso e dunque anche per i crediti il cui valore nominale coincide con quello fiscale, come avviene nel frequentissimo caso di rinunce a finanziamenti erogati direttamente dal socio alla società. È necessario che le società che nelle prossime settimane definiranno rinunce dei crediti dei soci per la copertura delle perdite emergenti dal bilancio 2015 o per altre cause, acquisiscano sempre la dichiarazione sostitutiva, che eventualmente potrà essere riportata in calce alla lettera di rinuncia (si veda un facsimile a lato).

Regime Irap

Le novità introdotte dal decreto legislativo 147/2015 riguardano la disciplina del reddito di impresa delle società sia in regime Ires (società di capitali) che Irpef (società di persone). Esse non si estendono invece all'Irap delle società di capitali, tributo la cui base imponibile è determinata esclusivamente sulle risultanze del conto economico civilistico.

Le società debtrici, che in base a corretti principi contabili iscrivono la rinuncia nel patrimonio netto, senza transito dal conto economico, non dovranno dunque apportare, nella dichiarazione Irap, alcuna variazione in aumento anche se il valore fiscale del credito rinunciato è inferiore a quello nominale.

Anche per le imprese Irpef, la rinuncia non genererà mai una tassazione regionale dato che, per questi contribuenti, le sopravvenienze attive non costituiscono componenti positivi rilevanti all'Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Facsimile rinuncia a crediti

Spett.le Società

[.....]

Città

A mezzo Pec

OGGETTO: RINUNCIA A CREDITI

Con la presente, nella mia qualità di socio della società in indirizzo (dora in poi "Società"), premesso di essere titolare alla data odierna di un credito derivante da (es.: finanziamento soci, oppure fattura n. ... del ..., oppure ...) ammontante complessivamente ad euro [.....] (d'ora in poi il "Credito"), preso atto della situazione patrimoniale della Società e delle richieste di capitalizzazione formulate dal suo organo amministrativo

dichiaro

di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente, come in effetti rinuncio, al rimborso del Credito per il suo intero ammontare (oppure: limitatamente ad un importo di euro).

L'importo del Credito rinunciato verrà conseguentemente acquisito al patrimonio netto della Società quale riserva disponibile per gli utilizzi consentiti dalla legge.

Si fornisce apposita dichiarazione sostitutiva circa il valore fiscale del credito come richiesto dall'art. 88, comma 4-bis, Dpr 917/1986.

In fede.

Firma

Facsimile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Spett.le Società

[.....]

Città

A mezzo Pec

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 Dpr 445/2000)

Il sottoscritto/a [.....] nato a [.....] il [.....] residente a

[.....]

via [.....] codice fiscale [.....]

• consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, Dpr n. 445/2000)

• viste le disposizioni di cui all'art. 88, comma 4-bis, del Dpr 917/1986

dichiaro

1. di essere socio della società [.....] con una partecipazione pari a [.....];

2. che il valore fiscale del Credito vantato verso la società [.....], oggetto di rinuncia come da separata dichiarazione, è pari ad euro [.....]

Data

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del Dpr 445/2000 si allega alla presente copia di documento di identità del dichiarante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inps. Non vale l'istanza del 2015 Forfait, domande entro fine mese per i mini-contributi

Giorgio Gavelli

Riduzione contributiva
Inps su richiesta entro il 28 febbraio per i soggetti che rientrano nel regime forfettario, senza che l'adempimento possa essere evitato da chi, già nel 2015, aveva fatto domanda per la diversa agevolazione all'epoca vigente, ora modificata dal comma 11 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016. È quanto prevede il messaggio Inps 26 gennaio 2016/286.

Nel 2015 chi rientrava nel regime forfettario aveva possibilità, su apposita istanza da presentarsi entro il 28 febbraio per i soggetti già attivi a tale data, di determinare la contribuzione dovuta sul reddito forfettario determinando senza applicare il livello minimo imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 23/90, evitando, quindi, i cosiddetti "contributifissi" ed effettuando versamenti in acconto ed a saldo in corrispondenza delle scadenze della dichiarazione dei redditi.

Tale scelta (opzionale) è stata regolamentata dall'Inps con circolare n. 29 del 10 febbraio 2015, cui ha fatto seguito, per i dettagli operativi, il messaggio Inps n. 1035 del giorno successivo.

La legge 208/15, tuttavia, oltre ad assegnare in larga misura il regime fiscale dei forfettari, ha modificato anche l'agevolazione contributiva prevedendo, in luogo dell'abbandono degli importi minimi, una riduzione del 35% del reddito che costituisce base imponibile ai fini previdenziali.

Resta fermo che il diritto all'accertamento dei contributi mensili versati ai fini previdenziali è proporzionalmente ridotto (articolo 2, comma 29, legge n. 335/95).

Oral'Inps fornisce le necessarie informazioni, chiarendo che:

• anche la nuova agevolazione è facoltativa e viene riconosciuta solo previa domanda dell'interessato;

• tale istanza deve pervenire all'Istituto attraverso l'apposito modulo disponibile all'interno del cassetto previdenziale del contribuente;

• il termine di presentazione è "tassativamente" fissato (posizioni già attive) per il 28 febbraio, scadenza che presenta più di una perplessità trattandosi di giorno festivo (domenica). In caso di ritardo, l'accesso all'agevolazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e comporta, comunque, una nuova istanza (circolare 29/2015);

• nessun rilievo hanno, a questi fini, le istanze già presentate nel 2015, le quali sono state chiuse d'ufficio al termine dello scorso anno.

Le istruzioni fornite alle sedi locali aggiungono alle funzionalità già in essere (adesione, rinuncia, revoca totale o parziale del regime agevolato) anche la inedita "adesione parziale", la quale richiede una preventiva valutazione amministrativa, riguardando soggetti che, nell'anno, presentano già un periodo di attività precedente e cessato.

L'Istituto fa sempre riferimento alla gestione "artigiani e commercianti", escludendo quindi, implicitamente, i forfettari iscritti alla gestione separata. Se ciò è sicuramente condizione necessaria per la rinuncia, non sembra incompatibile per questa categoria di contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interpello. Non si può scendere sotto il minimale previsto dai contratti nazionali

Il patto di prossimità non può tagliare i versamenti per la previdenza

Giampiero Falasca

I contratti di prossimità non possono modificare l'importo della retribuzione imponibile minima da utilizzare ai fini previdenziali stabilito dagli accordi collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni sindacali dotate di rappresentatività comparativa. In questo senso si è espresso ieri il ministero del Lavoro con la risposta a un interpello (numero 8/2016) formulato dall'Associazione nazionale consulenti del lavoro.

Il decreto legge 338/1989 stabilisce, all'articolo 1, che il calcolo dei contributi previdenziali deve fare riferimento all'importo delle retribuzioni previsto da leggi, regolamenti e contratti collettivi. In concreto, il principio comporta un effetto molto rilevante: anche le imprese che non applicano un contratto collettivo, oppure ne applicano uno diverso da quello sottoscritto dalle organizzazioni dotate di rappresentatività comparativa, e che prevede trattamenti inferiori, sono tenute a versare i contributi commisurati alle retribuzioni minime stabilite dagli accordi sindacali dotati di rappresentatività.

La questione esaminata dall'interpello concerne la possibilità per gli accordi di prossimità di diminuire tale soglia. Il contratto di prossimità, disciplinato dall'articolo 8 della legge 148/2011, è un accordo collettivo siglato a livello aziendale o territoriale che, in presenza di determinate finalità, può stabilire regole in deroga a norme di legge o di contratto collettivo. Questa deroga può interessare anche la retribuzione utile ai fini contributivi?

Il ministero del Lavoro esprime una posizione negativa, partendo dalla considerazione che l'articolo 8 non annovera l'imponibile minimo contributivo tra le materie che

possono essere oggetto di una disciplina in deroga a quella prevista da norme di legge o di contratto collettivo nazionale. Inoltre, osserva il ministero, tali intese non potrebbero comunque dispiegare effetti pregiudizievole per i terzi

CONTRATTI A TERMINE

La precedenza va chiesta per iscritto

Se il dipendente assunto a termine non esprime in forma scritta la volontà di esercitare il diritto di precedenza, il datore di lavoro può assumere un'altra persona e beneficiare dell'esonerazione contributiva. Questo l'orientamento del ministero del Lavoro nell'interpello 7/2016.

In base all'articolo 24 del Dlgs 81/2015, il dipendente che con uno o più contratti a tempo determinato ha lavorato presso la stessa azienda per oltre sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro nei dodici mesi seguenti riferite alle stesse mansioni. Tuttavia l'esercizio del diritto è valido solo se l'interessato lo comunica in forma scritta.

In caso contrario, l'azienda può assumere o stabilizzare un'altra persona. E per la nuova assunzione, dato che la stessa non costituisce attuazione di un obbligo esistente, il datore di lavoro può beneficiare dell'esonerazione contributiva triennale prevista dalla legge 190/2014. Questo esonero non è più fruibile, sostituito da quello biennale introdotto dalla legge di Stabilità 2016.

M. Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

estranei alla loro sottoscrizione, che in tal caso sarebbero gli enti previdenziali creditori dei contributi.

A questa considerazione è collegata una seconda valutazione da parte del ministero. L'Ancl ha chiesto, infatti, se il rispetto dei contratti di prossimità può essere sufficiente ai fini dell'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (Durc), oppure se questo può essere rilasciato solo se viene rispettato il contratto collettivo nazionale. Sul tema, il ministero ricorda che ai fini del Durc l'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 impone non solo il rispetto degli accordi collettivi, ma richiede anche il rispetto «degli altri obblighi di legge».

In questa locuzione, secondo il ministero, rientra anche il rispetto della normativa che regola il minimale contributivo. Di conseguenza, ai fini del rispetto della norma non sarà sufficiente applicare il contratto di prossimità, ma dovranno anche essere rispettate le regole sul minimale contributivo.

L'interpello affronta solo indirettamente, invece, la questione relativa alla possibilità per gli accordi di prossimità di determinare - fermo restando il minimale da utilizzare a fini contributivi - un trattamento economico inferiore a quello previsto dai contratti nazionali. Il ministero sembra propendere per una soluzione negativa, ricordando che l'articolo 36 della Costituzione è un principio inderogabile. Questa posizione non appare del tutto convincente, perché anche gli accordi di prossimità sono contratti collettivi e, come tali, possono definire l'entità della retribuzione proporzionale e sufficiente, in coerenza con principi costituzionali.

M. Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionisti. Ingegneri e architetti

Inarcassa, sanzioni soft per i ritardi contenuti

Federica Micardi

Per ingegneri e architetti sanzioni soft per chi è in ritardo nel versamento dei contributi. Ieri Inarcassa, l'ente di previdenza per i professionisti, ha approvato la riforma del sistema sanzionatorio che diventerà operativa, senza effetto retroattivo, una volta ottenuta l'approvazione dei ministeri del Lavoro e dell'Economia. La riduzione nel primo anno è pari al 75%, perché si passa da una sanzione del 24 per cento (2% al mese) ad una del 6 per cento (0,5% al mese). Si tratta di un cambio radicale di approccio su un aspetto delicato, il mancato rispetto delle scadenze contributive, che interessa tutti gli enti previdenziali (si veda il Sole 24 Ore del 15 dicembre scorso). Il fenomeno dei ritardatori e degli evasori, che prima della crisi riguardava una percentuale marginale degli iscritti, oggi è diventato più esteso e coinvolge spesso professionisti che, per difficoltà contingenti legate o alla carenza di lavoro o al mancato pagamento delle parcelle nei tempi stabiliti, non versano i contributi.

Inarcassa, che ricordiamo è la terza Cassa più grande per numero di iscritti (oltre 170 mila) dopo Enpam (medici) e Cassa forense, ha deciso di adottare un sistema di sanzioni che sia graduale in base al tempo di ritardo e all'importo dovuto, così da non gravare con un'eccessiva penalità su chi ritarda non per cattiva volontà ma per oggettiva difficoltà.

È stata perciò elaborata una penalizzazione che agisce su due diverse leve: il tempo trascorso e l'ammontare del debito, così da non mettere sullo stesso piano l'evasore "seriale" e chi si è trovato ad avere periodi di circoscritti di difficoltà. Si è inoltre intervenuti anche sul costo degli istituti di conciliazione, che riconoscono uno sconto sulle sanzioni se il pagamento di quanto dovuto avviene integralmente, e quindi

comprensivo di interessi e sanzioni, in 60 giorni. L'attuale sconto è pari a 70% per l'accertamento e del 30% per il ravvedimento, che saliranno rispettivamente all'85% e al 50% una volta approvata la delibera dai ministeri vigilanti.

Aspingere per una definitiva risoluzione dei crediti in sofferenza è l'attuale presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro, che spiega così il provvedimento adottato ieri: «puntiamo ad arginare il fenomeno dell'inadempimento previdenziale». Inarcassa ha in bilancio un credito scaduto del valore di 800 milioni di euro, a fronte di entrate annuali per contributi di oltre un miliardo di euro ed un patrimonio di otto miliardi; gli iscritti che hanno crediti scaduti sono circa 50 mila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove sanzioni

01 | IL FATTORE TEMPO
Il tasso applicato passa dall'attuale 2% mensile (24% annuale) al seguente tasso, che cresce nel tempo:

- 0,5% mensile per i primi 12 mesi di ritardo;
- 1% mensile dal 13esimo al 24esimo mese di ritardo;
- 1,5% mensile dal 25esimo mese al 36esimo mese di ritardo;
- 2% mensile dal 37esimo mese fino al 48esimo mese di ritardo;
- 60% fisso dal 49esimo mese di ritardo

02 | L'IMPORTO
Le aliquote sopra riportate vengono ridotte in base all'entità dell'importo:

- del 50% per un debito pari o inferiore a 10.000 €;
- del 30% per un debito compreso tra 10.001 e 15.000 €;
- del 20% per un debito compreso tra i 15.001 e 20.000 €

Sanità. Fino a quando il sistema non sarà a regime

Cure inappropriate, sanzioni rinviate

Barbara Gobbi

Stop alle multe per i medici che "sgarrano", altolà al rischio super ticket che incombeva sulle tasche dei cittadini, una circolare applicativa per fare chiarezza e manifesti negli studi per informare i pazienti.

Il ministero della Salute fa retromarcia sul "decreto appropriatezza", che mette all'indice 203 prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in ambito Ssn, indicandone condizioni di erogabilità e di appropriatezza prescrittiva. La decisione di rimettere mano al decreto - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 20 gennaio - è arrivata ieri dopo un vertice al ministero tra la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, una delegazione della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) guidata dalla presidente Roberta Chervesani e il coordinatore degli esecutori alla Salute, Sergio Venturi. Obiettivo dell'incontro, dipanare una matassa decisamente ingarbugliata: il decreto Lorenzin (Dm 9 dicembre 2015) è diretta derivazione del Dl enti locali, pubblicato ad agosto scorso, che chiamava anche medici dipendenti e convenzionati a contribuire alla spesa sanitaria. Solo prescrizioni "appropriate", si legge nella norma, pena tagli allo stipendio.

Un'operazione contestatissima dai medici bianchi, sulle barricate da mesi contro il tentativo di generale smantellamento della sanità pubblica. I sindacati alla riunione di ieri non hanno partecipato, perché non invitati. E per il momento confermano le due giornate di sciopero del 17 e 18 marzo.

Intanto, Lorenzin si è affrettata a gettare acqua sul fuoco delle polemiche, a cominciare dal tormentone-sanzioni. «Arriveranno quando sarà tutto a regime», ha spiegato. «Ci sarà un monitoraggio e ci rivedremo, insieme anche ai medici e alle Regioni, per capire come andare avanti. L'importante è aver detto lo stesso obiettivo e cioè curare i pazienti nel modo migliore. Questo

però va fatto senza sprechi: non servono a nessuno e anzi sono dannosi». Poi, la promessa: tutto il risparmio ottenuto con l'operazione appropriata sarà reinvestito nel sistema sanitario. «Anche e soprattutto a favore della medicina del territorio - ha precisato Lorenzin - che noi abbiamo tutto l'interesse a rafforzare con i medici». E se i prescrittori hanno denunciato persino aggressioni da parte di pazienti che si erano visti rifiutare ricette consuete - è il caso emblematico del colesterolo "buono" Hdl, che in determinati casi, stando al de-

LE CONTROMISURE

Dopo le polemiche dei giorni scorsi saranno messi a punto una circolare esplicativa per i medici e manifesti informativi per i cittadini

creto, andrebbe ripetuto non prima di 5 anni al cittadino pagato da sé - il ministero si impegna «a comunicare meglio»: manifesti in tutti gli ambulatori spiegheranno cosa è cambiato.

Mentre una circolare applicativa farà luce, a breve, su tutto il decreto. Inoltre Sogei, la società Ict del ministero dell'Economia, correggerà gli errori nei software dei medici e disinnescerà la bomba-ticket, che richiama di far lievitare i costi per i pazienti: d'ora in poi su una stessa ricetta potranno essere prescritti anche più esami.

Tutto bene, quindi? I medici restano cauti. «Per mangano le sanzioni - afferma il segretario Fimm (medici di famiglia) Giacomo Milillo - demandate a un accordo Stato-Regioni anziché a una commissione paritetica». Sulla stessa lunghezza d'onda Costantino Troise (Anaa Assomed), che aggiunge: «Resta sul tappeto il problema vero: definire i criteri di appropriatezza non spetta alla politica ma ai medici, all'interno di un'alleanza con i cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA